

Publicato il 01/03/2021



N.00991/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 00404/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da

....., rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento e/o la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 05075/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 il Cons. Francesco De Luca e udito per la parte appellante l'avvocato Carlo Rienzi, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art.25 Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams;

Rilevato che:

- con il provvedimento n. 15833 del 9.7.2019 il Ministero appellato ha rigettato l'istanza, presentata dall'odierno appellante, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di scuola paritaria, rilevando che *“a tutt'oggi, non è pervenuta a questo Ufficio la certificazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall'ASL”*;
- con nota n. 2930 dell'11.2.2020 il Ministero ha rigettato la richiesta di annullamento d'ufficio del provvedimento di diniego n. 15833/19;
- entrambi i provvedimenti sono stati impugnati, rispettivamente, con ricorso principale e motivi aggiunti dinnanzi al Tar Campania, Napoli;
- unitamente al deposito dei motivi aggiunti in primo grado il ricorrente ha prodotto, altresì, l'attestazione n. 18/20 del 3.2.2020, con cui l'Asl di Salerno ha espresso parere igienico-sanitario favorevole per l'utilizzo ad uso scolastico dei locali *“adibiti ad Istituto Scolastico \_\_\_\_\_”*, nonché una perizia giurata certificante che i locali dove viene svolta l'attività scolastica da parte dell'Istituto Scolastico \_\_\_\_\_, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, soddisfano i requisiti di agibilità e igienico sanitario, potendo, pertanto, essere utilizzati per uso scuola;
- nell'ambito del giudizio di prime cure, con ordinanza cautelare n. 01179

dell'11.6.2020, sotto l'esclusivo profilo del *periculum in mora*, il Tar ha ravvisato un pregiudizio grave ed irreparabile, “*avuto riguardo alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, al numero degli studenti coinvolti e alla prossimità delle prove di esame finali del detto anno scolastico, il cui ordinario svolgimento è stato, peraltro, fortemente condizionato dall'insorgenza della emergenza epidemiologica da COVID 2019*”;

Considerato che:

- le problematiche legate alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari della struttura, valorizzate dall'Amministrazione con il provvedimento impugnato in prime cure, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, non appaiono più attuali alla luce della documentazione prodotta dall'appellante in allegato ai motivi aggiunti in primo grado (cfr. attestazione di idoneità igienico-sanitaria della competente ASL);
- ferma rimanendo la necessità di verificare, nel merito, se la postuma acquisizione dell'attestazione n. 18/20 del 3.2.2020 sia idonea ad influire sulla legittimità del diniego impugnato in prime cure, una tale circostanza sembra, tuttavia, valorizzabile in sede cautelare, nella comparazione degli interessi dedotti in giudizio;
- nelle more della definizione del merito, in particolare, deve ritenersi prevalente l'interesse alla continuità del servizio reso dall'istituto scolastico, tenuto conto che, da un lato, una sua interruzione produrrebbe riflessi negativi sulla carriera degli studenti e sui rapporti di lavoro del personale che vi opera, dall'altro, i pregiudizi discendenti da una presunta inidoneità dei locali *de quibus* sotto il profilo igienico sanitario sembrano esclusi dall'attestazione n. 18/20 cit., rimanendo comunque salvo il potere dell'amministrazione di intervenire al fine di preservare l'incolumità degli utenti e l'adeguatezza della struttura ove effettivamente necessario;
- la causa deve essere rimessa al Presidente per la fissazione dell'udienza pubblica di discussione nell'ambito del secondo quadrimestre dell'anno 2021;
- la particolarità della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti

delle spese processuali della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 404/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali della presente fase cautelare.

Manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di discussione dell'appello nel secondo quadrimestre dell'anno 2021

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco De Luca**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**